



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 734 del 23 DIC. 2020

**OGGETTO: RINNOVO DI CONVENZIONE PASSIVA CON LA ASST NORD MILANO PER
PRESTAZIONI DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE IN
FAVORE DEL PO CTO**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE UOC GESTIONE OPERATIVA

23 DIC. 2020

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che la spesa complessiva pari a € 140.000,00, derivante dal presente provvedimento, rientra nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021, per un importo pari a € 120.000,00 al Conto Economico n. 500.010.00015 "Sangue da ASL/AO/IRCCS Regione" e per un importo pari a € 20.000,00 al Conto Economico n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie da ASST/ATS Regione",

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 734 del 23 DIC. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Considerato che:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 ha sottolineato che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici quei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Richiamate le D.G.R. della Regione Lombardia n. X/611 del 06.09.2013 "Riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali, definizione dei criteri e approvazione del Programma Preliminare proposto da AREU/SRC - Struttura Regionale di Coordinamento" e n. X/1632 del 04.04.2014 "Determinazioni conseguenti alla D.G.R. n. X/611 del 6 settembre 2013 in ordine al modello di riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali", con le quali la Regione Lombardia ha definito



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 734 del 23 DIC. 2020

che modello di riorganizzazione del sistema sangue regionale e le procedure in un'ottica di centralizzazione e semplificazione dei Centri SIMT,

Premesso che, con deliberazione n. 36 del 28.01.2020, questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione passiva con l'ASST Nord Milano per prestazioni di immunoematologia e medicina trasfusionale in favore del PO CTO, con scadenza al 31.12.2020;

Preso atto che, con nota prot. n. 20278 del 14.10.2020 in atti, il Direttore della UOC Gestione Operativa di questa ASST ha richiesto alla ASST Nord Milano la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione sino al 31.12.2021;

Acquisita con nota mail in atti del 16.12.2020, la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione da parte della ASST Nord Milano;

Preso atto che, con diverse note mail in atti, è stato definito il testo della convenzione regolante i reciproci rapporti tra l'ASST Nord Milano e questa Azienda nell'ambito del rapporto convenzionale in parola;

Acquisito con nota mail in atti del 21.12.2020, il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore della UOC Patologia Clinica della ASST;

Visto il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione passiva con l'ASST Nord Milano, con validità a decorrere dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2021, per prestazioni di immunoematologia e medicina trasfusionale in favore del PO CTO;
- 2- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 140.000,00 nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021, per un importo pari a € 120.000,00 al Conto Economico n. 500.010.00015 "Sangue da ASL/AO/IRCCS Regione" e per un importo pari a € 20.000,00 al Conto Economico n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie da ASST/ATS Regione";



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 734 del 23 DIC. 2020

- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Direttore della UOC Patologia Clinica, dott. Crapanzano Calogero;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

atti n. 1020 / 1.1.3 / 5.8



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 734 del 23 DIC. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorio.it 2017220

H

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord
Milano**

n. di R.G.

Convenzione con ASST Gaetano Pini - Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO per prestazioni di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale a favore del Presidio Ospedaliero CTO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO (appresso denominata "ASST Pini/CTO") - (P.IVA e C.F. 09320530968), con sede legale in piazza Cardinal Ferrari n. 1, 20122 Milano, in persona del dott. Francesco Laurelli, Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore

PREMESSO

- che l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97 e ss.mm. e ii., che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30, che stabilisce

- che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;
- che con deliberazione 23 dicembre 2019, n. 833, l'ASST Nord Milano ha approvato e sottoscritto il rinnovo della convenzione con l'ASST Gaetano Pini/CTO con scadenza al 31 dicembre 2020;
 - che l'ASST Gaetano Pini/CTO, con nota in data 26 ottobre 2020, prot. n. 29296, ha chiesto all'ASST Nord Milano la preventiva disponibilità alla prosecuzione della collaborazione di cui trattasi per la gestione dell'attività del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021;
 - che l'ASST Nord Milano, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni e non pregiudicare i bisogni degli utenti, è disponibile a proseguire nella gestione dell'attività del Servizio Trasfusionale in nome e per conto dell'ASST Pini/CTO fino al 31 dicembre 2021.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'ASST Nord Milano si impegna a gestire le attività del Servizio Trasfusionale per il Presidio Ospedaliero CTO - afferito alla ASST Pini/CTO, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie.

Le prestazioni richieste saranno garantite dal personale del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) Aziendale e saranno svolte durante il normale orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono descritte all'art. 3.

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2021 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Non è previsto il rinnovo tacito.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le modifiche avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle stesse.

Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere unilateralmente; il recesso è subordinato all'invio di idonea comunicazione tramite raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con motivato preavviso di almeno 3 mesi.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 3 - Modalità di gestione del servizio

Le richieste di sangue ed emoderivati sono effettuate dal Medico del P.O. CTO che compila la richiesta su un modulo in duplice copia (velina bianca e gialla), sul quale verrà apposta l'etichetta del ricovero riportante i dati del paziente.

Le richieste ordinarie vengono evase circa quattro ore dopo l'arrivo al SIMT (salvo inconvenienti). Gli emocomponenti vengono ritirati dal personale del reparto richiedente, inviando la velina gialla al SIMT tramite auto medica.

Le richieste urgenti sono evase entro 60 minuti, secondo le modalità in uso e sotto la responsabilità del richiedente e del trasfusore.

L'auto medica riporterà la (ricevuta) velina gialla al reparto richiedente, che sarà avvisato telefonicamente dal SIMT quando le unità di emocomponenti sono pronte per il ritiro.

Nell'eventualità di richieste urgentissime, sono presenti 2 sacche di sangue O NEG dislocate presso

la frigo-emoteca del CTO. In caso di utilizzo il SIMT deve essere avvisato telefonicamente, in modo che possa provvedere a ripristinare al più presto la giacenza delle sacche.

Le sacche richieste che andranno in scadenza, per mancato uso e non rientrate in tempo utile, verranno imputate come spesa. Il SIMT si impegna ad utilizzarle, se tempestivamente stornate.

Le non conformità, rispetto alla procedura vigente, verranno denunciate alle UU.OO. Rischio Clinico dei Contraenti.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si richiamano integralmente, la normativa vigente e la procedura aziendale dell'ASST Nord Milano "Trasfusione di sangue ed emocomponenti".

Il servizio delle auto mediche è a carico della ASST Pini/CTO.

Art. 4 - Responsabilità gestione del servizio

Il SIMT dell'ASST Nord Milano fornisce quanto richiesto nel rispetto di ciò che ritiene corretto, sia in quantità che in qualità, secondo le regole della *good practice* ed in conformità ai protocolli stilati per la corretta gestione trasfusionale, costituenti la documentazione Aziendale di accreditamento - riqualificazione SIMT ASST Nord Milano.

La responsabilità delle situazioni critiche che possono insorgere in loco è totalmente in capo all'ASST Pini/CTO.

Il Direttore Sanitario dell'ASST Pini/CTO od un suo delegato, dovrà essere presente alle riunioni del Comitato del Buon Uso del Sangue Aziendale come previsto nel Decreto D.G.S n. 11654 del 19.10.2006.

La Direzione del SIMT, alla fine di ogni mese presenterà, alla propria Amministrazione, un documento con riportate tutte le prestazioni effettuate, la quale provvederà ad emettere fattura.

Art. 5 - Referenti del servizio

L'ASST Nord Milano individua quale Referente della presente convenzione, il Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici, dott. Antonio Monguzzi.

L'ASST Pini/CTO nomina quale proprio referente dott. Calogero Crapanzano.

Art. 6 - Rendicontazione e fatturazione

La cessione di sangue ed emoderivati verrà fatturata da ASST Nord Milano ad ASST Pini/CTO alle tariffe applicate dal nuovo Tariffario nazionale sulla cessione del sangue ed emoderivati in vigore dal 1° luglio 2016 (D.G.R. 31 maggio 2016, n. X/5235 e D.G.R. 7 maggio 2018, n. XI/83). I test necessari per l'attività trasfusionale (gruppo sanguigno con

fenotipo Rh e Kell, controllo gruppo sanguigno, type & screen, identificazione e titolazione anticorpale), verranno tariffati in base al Nomenclatore Tariffario regionale vigente.

A cadenza mensile, l'ASST Pini/CTO, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i., dovrà emettere ORDINE elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NS00:XRA02T).

Detto ordine dovrà descrivere analiticamente la tipologia, la quantità delle prestazioni erogate e le relative tariffe; tale descrizione potrà anche essere contenuta in un prospetto allegato all'ordine stesso.

A cadenza mensile, l'ASST Nord Milano emetterà fattura elettronica relativa alle prestazioni di attività rese nell'ambito della presente convenzione.

L'ASST Pini/CTO dovrà procedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 000000000343.

Art. 7 - Coperture Assicurative

In relazione alla attività di cui alla presente convenzione, l'ASST Pini/CTO dichiara di essere in possesso di idonea polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Nell'espletamento della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo alla ASST Nord Milano, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell'art 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte dell'ASST Pini/CTO la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali la cui co-

noscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione. La nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra il Titolare del trattamento (ASST Nord Milano) ed il Responsabile del Trattamento (ASST Pini/CTO). Il Responsabile è a conoscenza che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione andranno svolti nel pieno rispetto del Regolamento UE, in particolare l'ASST Pini/CTO, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

1. procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST Nord Milano;
2. redigere il registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'Art. 30 del Regolamento UE 2016/679. Tale registro dovrà essere immediatamente consultabile in caso di eventuali verifiche a cura dell'ASST Nord Milano e dell'Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy);
3. individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli

stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;

4. avere cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea ed informatica vengano trattati per i soli fini per i quali sono destinati;

5. non comunicare, diffondere, trasferire i dati a soggetti terzi né a Paesi terzi senza l'autorizzazione del titolare e, in ogni caso, in conformità con le disposizioni del Reg. Ue 2016/679;

6. trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione;

7. gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico o cessazione del rapporto di lavoro;

8. non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento senza previa autorizzazione della ASST Nord Milano;

9. le Parti concordano che l'atto di nomina verrà stipulato con specifico documento.

Art. 9 - Codice di comportamento e Piano triennale

**per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparen-
za (PTPCT)**

Le Parti si impegnano ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) di cui hanno presa visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst.nordmilano.it) e (www.gpini.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

In caso di violazione dei principi enunciati nei suddetti documenti da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Imposta di bollo e registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della ASST Pini/CTO, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e ss. mm.;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'ASST Pini/CTO.

Art. 11 - Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Milano, **23 DIC. 2020**

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale -
deliberazione n. 222 del 11.04.2019

(dott.ssa Silvia Liggeri)

per ASST Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

(dott. Francesco Laurelli)

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione dal 1.1.21 al 31.12.pdf.p7m (Firme totali appostate: 1)	Certificato di CA non trovato	verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRIFNC66B2ZF05Z	NON PRESENTE



www.AlboPretorionline.it 28/12/20